

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 2, comma 3, della legge 11 marzo 2014, n. 23, delega il Governo, fra l'altro, a ridefinire le competenze e il funzionamento delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

Le commissioni censuarie, attualmente previste e disciplinate dal Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sono organismi che, nell'ambito dei procedimenti di determinazione delle tariffe d'estimo, coadiuvano l'amministrazione finanziaria ed esplicano funzioni consultive – obbligatorie e vincolanti – in materia di approvazione dei prospetti tariffari, svolgendo, nella sostanza, attività che possono ascrivere nel dominio dell'amministrazione attiva.

Con la delega conferita dall'art. 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il legislatore, nel contesto di una generale revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, ha dettato anche i criteri e i principi per ridefinire le competenze delle commissioni censuarie, includendovi la validazione delle funzioni statistiche previste dalla legge di delega, nonché il funzionamento e la composizione delle medesime.

Rimane ferma la natura amministrativa delle commissioni censuarie, nelle quali è prevista la presenza di rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, di magistrati, di professionisti e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, nonché di esperti di statistica e di econometria.

Ai principi innanzi esposti si è data attuazione con il presente schema di decreto legislativo secondo le linee di intervento di seguito analiticamente illustrate.

La tecnica utilizzata è quella di ridisciplinare organicamente la materia contenuta nel Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, stabilendo l'abrogazione del medesimo Titolo e recependone le previsioni di persistente attualità nel decreto legislativo in esame.

Lo schema normativo recepisce, per quanto possibile, i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 1

L'articolo definisce l'ordinamento delle commissioni censuarie, ripartite in commissioni censuarie locali, le cui sedi sono individuate nella tabella allegata al decreto legislativo, e in una commissione censuaria centrale, con sede in Roma.

Art. 2

La disposizione è volta a definire l'articolazione delle commissioni censuarie locali, prevedendo una sezione competente in materia di catasto terreni, una sezione competente in materia di catasto urbano e, in fase di prima attuazione, almeno una sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, quale prevista dall'art. 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Si prevede inoltre



la possibilità di modificare il numero delle sezioni con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della suddetta riforma; **in accoglimento della osservazione del parere della V Commissione Bilancio del Senato è stata prevista, al comma 2, nell'ipotesi di aumento delle Sezioni, la previa valutazione delle risorse finanziarie disponibili, al fine di evitare l'insorgenza di oneri impreveduti connessi all'eventuale ampliamento dei soggetti titolari a ricevere rimborsi spesa.**

Vengono altresì fissate le modalità e i criteri per la nomina dei presidenti di commissione.

Artt. 3, 4 e 5

Gli articoli in esame recano disposizioni sulla composizione delle sezioni in cui sono articolate le commissioni censuarie locali e sui criteri di nomina dei componenti.

In accoglimento della osservazione di cui alla lett. b) del parere della VI Commissione Finanze della Camera e del parere della VI Commissione Finanze del Senato si è provveduto ad armonizzare la rubrica dell'art. 3 (*Composizione delle commissioni censuarie locali*) con quella dell'art. 7 (*Composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale*), stante l'analogia di contenuto delle due disposizioni.

In particolare, l'articolo 3, comma 1 individua il numero dei componenti di ciascuna sezione; **in accoglimento della condizione di cui al punto 3 del parere della VI Commissione finanze della Camera è stata prevista la nomina di supplenti per tutti i componenti effettivi (6 componenti effettivi e 6 supplenti).**

L'articolo 3, comma 3, fissa le regole per la relativa scelta dei componenti effettivi e supplenti, operata dal presidente del tribunale nell'ambito di una rosa di designazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate, dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), e dal Prefetto su indicazione degli Ordini e Collegi professionali e delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.

Con riguardo alle designazioni da parte dell'ANCI è stato previsto il coinvolgimento del Consorzio dei Comuni della provincia autonoma di Bolzano in aderenza alla condizione di cui al punto 2 del parere della Commissione VI Finanze della Camera e di cui al punto 6) del parere della Commissione VI Finanze del Senato.

In accoglimento della condizione di cui al punto 1) del parere della VI Commissione Finanze della Camera e del parere della VI Commissione Finanze del Senato, si è provveduto a specificare che dei tre componenti di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) due sono scelti sulla base delle indicazioni degli ordini e collegi professionali e uno è scelto sulla base delle indicazioni delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.

L'articolo 3, comma 4, prevede che le sezioni della commissione censuaria locale di Trento e di quella di Bolzano sono integrate con un componente effettivo e uno supplente scelto fra quelli designati dalle rispettive Province autonome. **Per quanto concerne l'ulteriore condizione di cui al punto 2 del parere della VI Commissione Finanze della Camera e di cui al punto 6 del parere della VI Commissione Finanze**



del Senato, relativa alla rappresentatività delle Province autonome di Trento e Bolzano si è ritenuto, invece, opportuno mantenere l'originaria formulazione in quanto tale rappresentatività è comunque garantita dalla previsione di cui al presente comma 4.

L'art. 4 definisce poi le modalità per la designazione, la scelta e la nomina dei componenti effettivi e supplenti.

Con l'art. 5 si prevede che le funzioni di segreteria siano assicurate da un apposito ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Art. 6

Il comma 1 individua il numero dei componenti della commissione censuaria centrale; in accoglimento della condizione di cui al punto 3 del parere della VI Commissione finanze della Camera è stata prevista la nomina di supplenti per tutti i componenti effettivi, ad eccezione dei quattro membri di diritto della Commissione censuaria centrale, per i quali opera l'istituto della delega (25 componenti effettivi e 21 supplenti).

Il comma 2 ridefinisce l'articolazione della commissione censuaria centrale in tre sezioni, competenti, una in materia di catasto terreni, una in materia di catasto urbano e una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

Non si è ritenuto di accogliere l'osservazione di cui alla lett. d) del parere della VI Commissione Finanze della Camera e del parere della VI Commissione Finanze del Senato di estendere alla sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati anche compiti in materia di riforma del sistema estimativo del catasto terreni in quanto una previsione in tal senso risulterebbe esorbitante rispetto all'ambito della delega che opera un espresso riferimento alla sola riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

Al comma 3, anche per la commissione censuaria centrale si prevede che il numero delle sezioni possa essere modificato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Non si è ritenuto di accogliere, altresì, l'osservazione di cui alla lett. c) del parere della VI Commissione Finanze della Camera e del parere della VI Commissione Finanze del Senato di prevedere - nel caso di esercizio della facoltà di cui al comma 3 di aumentare il numero delle sezioni della commissione censuaria centrale - l'adeguamento del numero totale dei componenti della medesima. L'adeguamento del numero totale dei componenti non risulta infatti necessario, in quanto i componenti di ciascuna sezione, come avviene per i membri di diritto, possono essere applicati ove necessario anche ad altre sezioni (vedi art. 18, comma 2, del presente decreto).

Ai commi 4 e 5 vengono inoltre disciplinati i criteri e le modalità per la nomina del presidente.



Artt. 7, 8 e 9

Specularmente a quanto disposto dagli articoli da 3 a 5, le disposizioni in esame sono rivolte a definire la composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale e i criteri di nomina dei relativi componenti effettivi e supplenti.

Nello specifico, l'art. 7 individua la composizione delle sezioni, delle quali fanno parte 11 componenti effettivi, di cui quattro membri di diritto, e 7 componenti supplenti, nominati su specifica designazione. Per assicurare la funzionalità della commissione è previsto anche che i membri di diritto possano conferire apposita delega per la partecipazione alle sedute.

Si ritiene superata l'osservazione di cui alla lett. e) del parere della VI Commissione Finanze della Camera e del parere della VI Commissione Finanze del Senato circa l'opportunità di chiarire il riferimento, contenuto al comma 2, dell'articolo 7, ai componenti "effettivi" alla luce dell'introdotta previsione della nomina dei componenti supplenti.

In accoglimento della condizione di cui al punto 6) del parere della VI Commissione Finanze della Camera e di cui al punto 3) del parere della VI Commissione Finanze del Senato si è provveduto, all'articolo 7, comma 6, a prevedere che l'indicazione di un soggetto, per ciascuna sezione della commissione censuaria centrale, da parte delle associazioni di categoria, riguardi esperti qualificati, da individuarsi tra i professionisti e i tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra esperti in materia di statistica e di econometria, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'art. 8 definisce le modalità per la designazione e la nomina dei componenti.

Con l'art. 9 si prevede il segretario e l'ufficio di segreteria tecnica.

Artt. 10, 11 e 12

Gli articoli individuano i requisiti per la nomina a componente effettivo e supplente delle commissioni censuarie, i motivi di incompatibilità e le cause di decadenza dall'incarico.

Per quel che concerne i requisiti per la nomina dei componenti delle commissioni censuarie di cui all'articolo 10, e in particolare il requisito del possesso della cittadinanza italiana, si è provveduto a valutarne la compatibilità con i principi della normativa dell'unione europea, come richiesto dalla osservazione di cui alla lett. g) del parere della VI Commissione Finanze della Camera e del parere della VI Commissione Finanze del Senato. Al riguardo la previsione del possesso della cittadinanza italiana risulta compatibile con i principi della normativa europea, in quanto trattasi di esercizio in modo diretto di pubblici poteri.

Relativamente, invece, ai motivi di incompatibilità di cui all'articolo 11, in accoglimento della osservazione di cui alla lett. h) del parere della VI Commissione Finanze della Camera si è provveduto ad estendere l'incompatibilità ai membri del Governo e delle giunte regionali e comunali.

Non si è invece accolta l'osservazione di rendere meno generica l'espressione "incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici", utilizzata al comma 1, lett. c),



per individuare le incompatibilità dei componenti delle commissioni censuarie anche alla luce dei mutamenti intervenuti nelle organizzazioni politiche in quanto, premesso che è stata utilizzata la stessa locuzione prevista per le incompatibilità dei giudici tributari (art. 7 del decreto legislativo n. 545 del 1992), non risulta agevole individuare una formula esaustiva più specifica che ricomprenda anche le organizzazioni politiche *medio tempore* rappresentate in Parlamento. Inoltre l'utilizzo di una diversa formulazione potrebbe ingenerare incertezze interpretative con riferimento alla previsione di incompatibilità dei giudici tributari.

Art. 13

La disposizione indica la durata degli incarichi di presidente e di componente delle commissioni censuarie, precisando che l'incarico non è rinnovabile.

La norma detta altresì i criteri ai quali deve improntarsi la relativa attività, indirizzata unicamente all'applicazione della legge e da svolgersi nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità ed equidistanza dagli interessi di parte, in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte.

Artt. 14 e 15

Con le disposizioni in esame si individuano le attribuzioni delle commissioni censuarie, locali e centrale, le quali continuano ad esercitare, in materia di catasto terreni e in materia di catasto edilizio urbano, le funzioni già previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

Si è ritenuto di non accogliere l'osservazione di cui alla lett. i) del parere della VI Commissione Finanze della Camera e del parere della VI Commissione Finanze del Senato di integrare le funzioni delle commissioni censuarie – locali e centrale - con competenze in tema di procedure deflative del contenzioso in materia catastale.

Al riguardo si rappresenta che adeguate forme deflative del contenzioso in materia catastale saranno inserite nell'ambito dello schema di decreto legislativo concernente la revisione della giustizia tributaria (come, tra, l'altro richiesto nel parere della VI Commissione Finanze della Camera alla condizione n. 8) ovvero in altra sede normativa, al fine di evitare di snaturare la natura amministrativa delle commissioni censuarie e del relativo procedimento regolato dal presente decreto.

L'articolo 14, al comma 3, prevede che, nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, le commissioni censuarie locali provvedono alla validazione delle funzioni statistiche previste dall'art. 2 della legge n. 23 del 2014 (art. 14, comma 3). **In accoglimento della osservazione di cui alla lett. m) del parere della VI Commissione Finanze della Camera e del parere della VI Commissione Finanze del Senato è stato ampliato da trenta a sessanta giorni il termine per la validazione delle funzioni statistiche da parte delle commissioni censuarie locali.**



Si è ritenuto, invece, di non accogliere l'osservazione di cui alla lett. l) del parere della VI Commissione Finanze della Camera e del parere della VI Commissione Finanze del Senato di chiarire se le commissioni censuarie locali siano chiamate a validare anche i metodi standardizzati e i parametri di consistenza specifici previsti dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 2) della legge n. 23 del 2014 i quali devono essere utilizzati qualora i valori patrimoniali medi ordinari delle unità immobiliari non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche. Ciò in quanto tali "metodi standardizzati e parametri di consistenza" non rientrano nella nozione di "funzione statistica" la cui validazione è attribuita dalla legge delega alla competenza delle commissioni censuarie.

La commissione censuaria centrale provvede poi alla definitiva validazione, ove la commissione censuaria locale non abbia provveduto e l'Agenzia delle Entrate non si sia conformata alle sue osservazioni; provvede inoltre, a sezioni unite, alla validazione dei saggi di redditività media determinati dalla suddetta Agenzia (art. 15, commi 3 e 4).

E' altresì espressamente previsto il potere sostitutivo della commissione censuaria centrale nei confronti delle commissioni censuarie locali che non adottino le decisioni di loro competenza (art. 15, comma 5), nonché la funzione consultiva della medesima (art. 15, comma 6).

Per quel che concerne, in particolare, le funzioni della commissione censuaria centrale in materia di catasto terreni (art. 15, comma 1, lett. a) e b) e in materia di catasto urbano (art. 15, comma 2), non è stata accolta l'osservazione di cui alla lett. n) del parere della VI Commissione Finanze della Camera e del parere della VI Commissione Finanze del Senato di valutare l'opportunità di sopprimere il richiamo alle "commissioni censuarie provinciali" in quanto tale riferimento è stato appositamente inserito nei suddetti commi per tenere conto, in via transitoria, delle ipotesi in cui la nuova commissione censuaria centrale venga investita di questioni trattate, in prima istanza, dalle ancora vigenti commissioni provinciali.

Con specifico riguardo all'art. 15, commi 1 lett. a) e 2, si è ritenuto di accogliere la condizione di cui al punto 7) del parere della VI Commissione Finanze della Camera e al punto 5 del parere della VI Commissione Senato di estensione della possibilità di richiedere il riesame delle decisioni delle commissioni censuarie locali in merito alle metodologie di elaborazione dei prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane e dei relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, anche ai comuni e alle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, da individuare con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si è poi, provveduto, sempre al comma 2 dell'art. 15, a sostituire la locuzione "prospetti delle qualità e classi" con quella più corretta di "quadro delle categorie e delle classi", in accoglimento della osservazione di cui alla lett. o) del parere della VI Commissione Finanze della Camera e del parere della VI Commissione Finanze del Senato.

Per quel che concerne, invece, l'art. 15, comma 6, che individua le funzioni consultive della commissione censuaria centrale, si è provveduto alla lett. b) a sostituire la locuzione "organi competenti" con la locuzione "organi istituzionali



competenti" in aderenza all'osservazione di cui alla lett. p) del parere della VI Commissione Finanze della Camera e del parere della VI Commissione Finanze del Senato di chiarire a quali organi competenti si intende fare riferimento.

Art. 16

L'articolo individua i poteri delle commissioni censuarie che, ai fini istruttori, hanno facoltà di richiedere dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate e ai Comuni.

Artt. 17, 18, 19 e 20

Gli articoli disciplinano il funzionamento delle commissioni censuarie, che possono essere convocate a sezione semplice o a sezioni unite (art. 17), e la validità delle relative deliberazioni (art. 18).

In accoglimento della osservazione di cui alla lett. q) del parere della VI Commissione Finanze della Camera e del parere della VI Commissione Finanze del Senato, si è provveduto a disciplinare in modo uniforme il quorum per la validità delle deliberazioni delle commissioni censuarie (a sezioni semplici e a sezioni unite).

Viene inoltre espressamente prevista la possibilità di disporre lo scioglimento delle commissioni censuarie locali e il rinnovo della totalità dei relativi membri laddove le stesse non si riuniscano o non deliberino nei termini previsti (art. 19).

Con l'art. 20 si precisa che ai componenti delle commissioni censuarie spetta unicamente l'eventuale rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno.

L'art. 20, comma 2, specifica poi che la liquidazione e il pagamento dei rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni censuarie sono eseguiti dall'Agenzia delle entrate.

Si è infine adottata la modalità di copertura richiesta nel parere della V Commissione Bilancio della Camera specificando che al funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle risorse iscritte in bilancio per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate, utilizzando prioritariamente le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 286 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Artt. 21 e 22

Trattasi di disposizioni che regolano l'insediamento delle nuove commissioni censuarie, da effettuare entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, e la cessazione di quelle previste dal Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

Con riguardo all'art. 22, si è tenuto conto della necessità - evidenziata nella condizione di cui al punto 4 del parere della VI Commissione Finanze della Camera e di cui al punto 2 del parere della VI Commissione Finanze del Senato - di indicare la data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto per



ragioni di coordinamento e per assicurare, nel contempo, l'assenza di soluzione di continuità tra la precedente e la nuova disciplina.

E' stata, dunque, prevista l'entrata in vigore del decreto legislativo al 1° novembre 2014 e l'abrogazione delle disposizioni recate dal Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 e degli art. 41 e 42 del Titolo IV del citato decreto n. 650 del 1972 (in accoglimento della osservazioni di cui alla lett. a) del parere della VI Commissione Finanze della Camera e del parere della VI Commissione Finanze del Senato) a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni disciplinate dal decreto legislativo (da effettuare comunque entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'art. 21, comma 1).

Non è stato, invece, possibile far coincidere la data di entrata in vigore del presente decreto con quella di insediamento delle nuove commissioni, come richiesto sempre nella citata condizione n. 4 del parere della VI Commissione Finanze della Camera e n. 2 del parere della VI Commissione Finanze del Senato. Ciò in quanto il procedimento per la costituzione delle commissioni censuarie presuppone l'entrata in vigore e dunque l'efficacia del decreto legislativo in esame che ne disciplina le relative modalità di composizione. Si è ritenuto congruo per l'insediamento di tutte le commissioni censuarie (locali e centrale) il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto (ossia il 1 novembre 2015).

Da ultimo, in accoglimento, della osservazione contenuta nel parere della V Commissione Bilancio del Senato si è provveduto infine ad abrogare l'ultimo periodo dell'art. 2, comma 1-octies del decreto legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 1993 relativo alla corresponsione di gettoni di presenza ai componenti delle commissioni.

Quanto infine alla osservazione di cui alla lett. r) del parere della VI Commissione Finanze della Camera e del parere della VI Commissione Finanze del Senato circa l'opportunità di avvalersi uniformemente nell'ambito dello schema di decreto della dizione "catasto edilizio urbano" piuttosto che di quella, in alcuni casi utilizzata nel testo, di "catasto dei fabbricati", si fa presente che la diversità lessicale è voluta per coerenza con la terminologia utilizzata nella legge delega (legge n. 23 del 2014), laddove si fa riferimento alla riforma del sistema estimativo del "catasto dei fabbricati".



DECRETO LEGISLATIVO

Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23

PARERI CAMERA/SENATO VI COMMISSIONE FINANZE

Condizioni non accolte:

- 1) **Art. 22:** definire la data di entrata in vigore delle disposizioni dello schema di decreto legislativo (evidentemente per un periodo superiore ai 15 giorni legali) così che tale data divenga automaticamente il termine ultimo di insediamento delle nuove commissioni e assicurarsi il collegamento tra fonte normativa e effetto abrogativo (**punto 4, parere VI Commissione Finanze della Camera e punto 2, parere VI Commissione Finanze del Senato**):

Motivazione: in via preliminare si fa presente che si è tenuto conto della necessità di indicare la data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto per ragioni di coordinamento e per assicurare, nel contempo, l'assenza di soluzione di continuità tra la precedente e la nuova disciplina. È stata dunque fissata al 1° novembre 2014 l'entrata in vigore del decreto legislativo e la decorrenza dell'abrogazione delle disposizioni recate dal Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 e degli art. 41 e 42 del Titolo IV del citato decreto n. 650 del 1972 dalla data di insediamento delle commissioni disciplinate dal decreto legislativo (da effettuare comunque entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'art. 21, comma 1).

Non è stato, invece, possibile far coincidere la data di entrata in vigore del presente decreto con quella di insediamento delle nuove commissioni, come richiesto sempre nella citata condizione, in quanto il procedimento per la costituzione delle commissioni censuarie presuppone l'entrata in vigore e dunque l'efficacia del decreto legislativo in esame che ne disciplina le relative modalità di composizione. Si è dunque ritenuto congruo per l'insediamento di tutte le commissioni censuarie (locali e centrale) il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto (ossia il 1 novembre 2015).

Osservazioni non accolte:

- 1) **Art. 6:** prevedere, nel caso di aumento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del numero delle sezioni della Commissione, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati (comma 3), l'adeguamento del numero totale dei componenti fissato, al comma 1, in 25 unità più il presidente (**lett. c parere VI Commissione Finanze della Camera e del Senato**);

Motivazione: non risulta necessario un adeguamento del numero totale dei componenti nel caso in cui si proceda all'aumento delle sezioni in quanto i componenti di ciascuna sezione, come avviene per i membri di diritto, possono essere applicati ove necessario anche ad altre sezioni (art. 18, comma 2).

- 2) **Art. 6:** prevedere l'estensione dei compiti della terza sezione della Commissione censuaria centrale - alla quale è attribuita una specializzazione in materia di riforma del sistema estimativo del catasto urbano (comma 2) - anche alla riforma del sistema estimativo del catasto terreni, alla luce dei recenti interventi legislativi che hanno reintrodotta l'imposizione locale immobiliare sui terreni agricoli (**lett. d parere VI Commissione Finanze della Camera e del Senato**);

Motivazione: la condizione non è stata accolta in quanto l'art. 2, comma 3, lett. a) della legge n. 23 del 2014 non prevede tra i criteri di delega la riforma del sistema estimativo del catasto terreni.

- 3) **Art. 10, comma 1, lett. a):** valutare se la previsione del possesso della cittadinanza italiana, indicato tra i requisiti dei componenti delle commissioni censuarie, risulti o meno compatibile con i principi della normativa dell'Unione europea (**lett. g parere VI Commissione Finanze della Camera e del Senato**);

Motivazione: la previsione del possesso della cittadinanza risulta compatibile con i principi della normativa europea, in quanto trattasi di esercizio in modo diretto di pubblici poteri. Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge infatti che la deroga di cui agli artt. 45, primo comma, CE e 55 CE (Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi) va limitata alle attività che, considerate di per sé, costituiscono una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (v. *sentenze 29 ottobre 1998, causa C-114/97, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-6717, punto 35; 9 marzo 2000, causa C-355/98, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-1221, punto 25, e 31 maggio 2001, causa C-283/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4363, punto 20*).

- 4) **Art. 11, comma 1, lett. c):** valutare la possibilità di rendere meno generica l'espressione «incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici» utilizzata - in analogia con quanto già previsto per le commissioni tributarie - per individuare le incompatibilità dei componenti delle commissioni censuarie, anche alla luce dei mutamenti intervenuti nelle organizzazioni politiche (**lett. h parere VI Commissione Finanze della Camera e del Senato**);

Motivazione: premesso che è stata utilizzata la stessa dizione prevista per l'incompatibilità dei componenti delle commissioni tributarie (art. 7 del decreto legislativo n. 545 del 1992) non risulta agevole, allo stato, individuare una formula esaustiva più specifica che ricomprenda anche le organizzazioni politiche *medio tempore* rappresentate in Parlamento. L'utilizzo di una diversa formulazione potrebbe, tra l'altro, ingenerare incertezze con riferimento alla previsione di incompatibilità dei giudici tributari.

- 5) **Art. 14 e 15:** integrare le attribuzioni delle commissioni censuarie con competenze in tema di funzioni deflattive del contenzioso, in coerenza con il principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), dalla legge n. 23 del 2014, il quale fa esplicito riferimento al coinvolgimento delle predette commissioni nella deflazione del contenzioso in materia catastale (**lett. i parere VI Commissione Finanze della Camera e del Senato**);

Motivazione: adeguate forme di deflazione del contenzioso anche in materia catastale saranno inserite nell'ambito dello schema di decreto legislativo concernente la revisione della giustizia tributaria ovvero in altro provvedimento normativo, onde evitare di snaturare la natura amministrativa delle commissioni censuarie e del procedimento regolato dal presente decreto.

- 6) **Art. 14:** con riferimento al comma 3, chiarire se le commissioni censuarie locali siano chiamate a validare anche i metodi standardizzati e i parametri di consistenza specifici previsti a tal fine dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 2), della predetta legge n. 23, i quali, ai

sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *h*), numero 1.3), devono essere utilizzati qualora i valori patrimoniali medi ordinari delle unità immobiliari non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al numero 1.2) della citata lettera *h*) (**lett. l parere VI Commissione Finanze della Camera e del Senato**);

Motivazione: l'osservazione non è stata accolta in quanto i "metodi standardizzati e i parametri di consistenza" non rientrano nella nozione di "funzione statistica" e, pertanto, esulano dalle competenze delle commissioni censuarie.

- 7) **Art. 15**: con riferimento alla lettera *b*) del comma 1 e al comma 2, recanti i poteri della Commissione censuaria centrale in sostituzione delle commissioni censuarie locali, nonché sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali, i quali richiamano erroneamente le «commissioni provinciali o quelle locali» e le «decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali», sopprimere il riferimento alle commissioni provinciali, atteso che la nuova disciplina prevede l'esistenza solo di commissioni locali, oltre che di quella centrale (**lett. n parere VI Commissione Finanze della Camera e del Senato**):

Motivazione: non risulta opportuna l'eliminazione del riferimento alle commissioni censuarie provinciali appositamente inserito per tenere conto, in via transitoria, delle ipotesi in cui la nuova commissione censuaria centrale venga investita di questioni trattate dalle commissioni provinciali.

- 8) Opportunità di avvalersi uniformemente, nell'ambito dello schema di decreto legislativo, della dizione «catasto edilizio urbano», piuttosto che di quella, in alcuni casi utilizzata nel testo, di «catasto dei fabbricati» (**lett. r parere VI Commissione Finanze della Camera e del Senato**)

Motivazione: pur essendo auspicabile l'utilizzo del termine "catasto edilizio urbano" si è tenuto conto dell'esigenza di essere coerenti con la terminologia usata dal legislatore nelle disposizioni della legge delega.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto legislativo provvede a ridefinire le competenze, il funzionamento e la composizione delle commissioni censuarie provinciali e centrale previste e disciplinate dal Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

In considerazione delle nuove funzioni assegnate dalla legge delega, correlate anche alla prevista revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, il numero delle sezioni in cui le commissioni sono articolate passa da due a tre, di cui una specializzata per l'attuazione della suddetta riforma.

In tale contesto, la norma mira a mantenere un sostanziale equilibrio fra le competenze attribuite, il numero dei componenti, condizionato anche dall'esigenza di assicurare la presenza delle figure e delle categorie indicate dalla legge delega, e l'obiettivo di evitare un eccessivo appesantimento dell'organismo collegiale.

Alle spese di funzionamento delle nuove commissioni censuarie si provvede a valere sulle risorse iscritte in bilancio per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando prioritariamente le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 286 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Sotto il profilo economico-finanziario, si rileva che il decreto legislativo opera una ridefinizione di organismi già previsti nell'ordinamento vigente e dispone espressamente che ai componenti delle commissioni non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti, fatti salvi soltanto eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno.

Rispetto alla vigente legislazione, l'emanando decreto comporta un azzeramento di tutti i costi riferibili ai compensi; con specifico riferimento alla Commissione censuaria centrale, in via previsionale e tenendo solo conto dei compensi dei relativi componenti, escludendo quindi gli analoghi compensi attualmente previsti:

- per il Capo del Collegio dei Periti;
- per il Segretario della Commissione;
- per gli incaricati di eseguire gli studi e le indagini particolari;
- per i Professori, anche universitari, incaricati dalla Commissione medesima;

il minor costo risulta quantificato come riportato nella tabella seguente:

Numero dei Componenti della Commissione censuaria centrale	Gettone di presenza ex DM 3 ottobre 2001	Totale compensi per seduta (€ 216,40 x numero componenti totali)
27	€ 216,40	€ 5.842,80

Ne consegue, nell'ipotesi predetta, un risparmio per l'erario pari a € 5.842,80, per ciascuna adunanza.



Per quanto riguarda, invece, il riferimento alle spese oggi sostenute dai Comuni, si osserva quanto segue.

Le Commissioni censuarie distrettuali, riconducibili all'ambito territoriale comunale (o sovracomunale), sono state soppresse dall'art. 2, comma 1-*octies*, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Non vi sono quindi spese oggi sostenute dai Comuni che debbano essere poste a carico del bilancio dello Stato.

Sotto questo profilo, pertanto, l'analisi sull'invarianza finanziaria non investe i Comuni e deve essere ricondotta nell'ambito delle Commissioni censuarie provinciali e delle relative spese di funzionamento, poste a carico delle Province.

A tale proposito, si rileva che, a legislazione vigente, i componenti delle attuali Commissioni censuarie provinciali, oltre al rimborso delle spese di missione, hanno diritto a un gettone di presenza pari a euro 25,82 (lire cinquantamila), come stabilito dal sopra citato art. 2, comma 1-*octies*, del decreto legge n. 16 del 1993, già a carico dello Stato.

Detto ultimo compenso è stato escluso nell'emanando decreto legislativo, introducendo, all'art. 20, comma 1, l'espressa previsione secondo la quale: *"Ai componenti delle commissioni non spetta nessun compenso, gettone, emolumento o indennità comunque definiti, fatti salvi eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno"*.

Anche per le spese di missione, quindi, è stato introdotto un ridimensionamento relativo alla sola previsione del rimborso delle spese "di viaggio e di soggiorno", quindi a piè di lista, con esclusione di ogni forma di indennità.

Allo stato degli atti, non è possibile riportare una esatta quantificazione dei suddetti costi sostenuti negli anni passati, in quanto, nell'ultimo quinquennio, le Commissioni censuarie provinciali non si sono riunite con regolarità e non risultano richiesti, in modo corrente, i relativi fondi per la corresponsione dei compensi. Si rappresenta, altresì, che, nel breve periodo, le istituende Commissioni censuarie locali continueranno a svolgere le stesse funzioni delle Commissioni censuarie provinciali, con la medesima limitata frequenza operativa.

A titolo esemplificativo, si rappresenta che dalla contabilità dell'Agenzia risulta che nel triennio 2011 - 2013 sono state corrisposte le seguenti somme per il funzionamento (dal 2005 al 2012), della sola Commissione censuaria di Caserta, l'unica che ha fatto pervenire richieste di rimborsi:

Anno	Gettoni di presenza	Spese di funzionamento	Totale
2011	€ 1.428,75	--	€ 1.428,75
2012	€ 1.501,08	--	€ 1.501,08
2013	€ 4.595,54	€ 1.593,01	€ 6.188,55
			€ 9.118,38

Per la quantificazione dei costi, in via previsionale, si osserva - con riferimento alla normativa vigente - che la Commissione censuaria provinciale è composta di un



Presidente, più 10 membri effettivi e 4 membri supplenti. Ciascuna Commissione si articola in due sezioni: sezione catasto terreni e catasto edilizio urbano. Ad ogni riunione di sezione partecipano 5 componenti, di cui 1 avente le funzioni di Presidente di sezione. Ipotizzando una riunione annuale per una sola sezione, il minor costo risulta quantificato come riportato nella tabella seguente:

Numero delle Commissioni Censuarie Provinciali a	Numero dei componenti la singola sezione censuaria (effettivi) b	Totale compensi per seduta (€ 25,82 x numero componenti) d = a x b x 25,82
103	5	€ 13.297,30

Ne consegue, nell'ipotesi predetta, un risparmio annuale per l'erario pari a 13.297,30 euro, per una sezione, e di 26.594,60 euro, qualora entrambe le sezioni si riuniscano almeno una volta ogni anno.

Con riferimento alle spese di missione, invece, rileva la diminuzione delle spese stesse, tenuto conto che l'art. 20 dello schema di decreto legislativo prevede soltanto il rimborso per le spese "di viaggio e di soggiorno".

Complessivamente, quindi, il provvedimento comporta una sostanziale invarianza di spesa, considerando peraltro il risparmio connesso alla mancata corresponsione del gettone di presenza e alla diminuzione delle spese di missione, limitate al solo rimborso spese a piè di lista.

Inoltre, l'articolo 20 del presente provvedimento prevede, quale modalità di copertura degli oneri di funzionamento delle commissioni censuarie, il riferimento alle risorse iscritte in bilancio per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia, utilizzando prioritariamente le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 286, della legge 27 dicembre 2013, n.147.

Quanto infine agli oneri connessi alle spese di funzionamento (carta, cancelleria, energia elettrica, ecc.) delle Commissioni, nominalmente poste a carico delle Province, si evidenzia che le Commissioni censuarie si riuniscono, di norma, presso le sedi degli Uffici Provinciali - Territorio dell'Agenzia, senza determinare in tal modo oneri aggiuntivi.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 6 OTT. 2014



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Allegato alla direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013- G.U. 12 aprile 2013, n. 86)

Titolo: Composizione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie, a norma dell'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Referente: Ministero dell'economia e delle finanze

Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'intervento normativo, in attuazione dell'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23 (delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita), opera la ridefinizione delle competenze e del funzionamento delle Commissioni censuarie provinciali, ora articolate in Commissioni censuarie locali, e della Commissione censuaria centrale per assicurarne la funzionalità nel contesto della revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Con tale intervento normativo, nel breve periodo, si provvede alla costituzione delle nuove Commissioni censuarie che, oltre a esercitare le funzioni già previste in materia di catasto terreni e urbano, provvederanno, nel medio o lungo periodo, anche alla validazione delle funzioni statistiche previste dal decreto legislativo attuativo della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Indicatore per la verifica del grado di raggiungimento dell'obiettivo indicato è la tempistica delle fasi di costituzione ed insediamento operativo delle Commissioni censuarie. Nel medio o lungo periodo, costituirà indicatore di riferimento l'andamento temporale dei dati sulla validazione delle funzioni statistiche determinate dall'Agenzia delle Entrate e dei relativi ambiti di applicazione, da effettuarsi con le modalità previste dal decreto legislativo attuativo della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I destinatari immediati dei principali effetti dell'intervento regolatorio, risultano essere l'Agenzia dell'Entrate, i comuni e, in generale, gli enti impositori che utilizzano la rendita catastale come base imponibile per l'applicazione dei tributi; in via mediata gli intestatari catastali.

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento.

Non si è proceduto a consultazioni in ragione dei limiti e dell'oggetto proprio dell'intervento normativo.

La legge 11 marzo 2014, n. 23, al comma 3, lett. a) già indica, con riguardo alla composizione delle commissioni censuarie, le categorie di soggetti alle quali attingere per la nomina dei relativi componenti (rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, rappresentanti degli enti locali, professionisti, tecnici, esperti e docenti qualificati, magistrati appartenenti alla giurisdizione ordinaria e amministrativa).

A seguito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato (VI Commissione Finanze) si è provveduto ad integrare il testo del decreto legislativo dando maggior rilievo al ruolo delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare nella scelta dei componenti da nominare sia nelle commissioni censuarie locali sia nella commissione censuaria centrale.

Le motivazioni in base alle quali si è ritenuto di non potere aderire a talune indicazioni contenute nei pareri della Commissioni parlamentari sono ampiamente rappresentate nella relazione illustrativa cui si fa rinvio.

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero).

L'opzione di non intervento non è stata presa in considerazione, tenuto conto dell'obiettivo dell'intervento normativo, che costituisce adempimento necessario ai fini della prima attuazione della legge delega per il sistema fiscale.

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio.

Non sono state individuate soluzioni praticabili diverse rispetto alle misure recate, considerati gli obiettivi perseguiti dalla delega ed attesi i limiti derivanti dai criteri direttivi della delega con particolare riferimento a quello che obbliga alla neutralità finanziaria.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI.

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Il decreto legislativo prevede l'insediamento delle nuove Commissioni censuarie e la conseguente cessazione delle Commissioni censuarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. L'intervento delineato affronta senza oneri aggiuntivi le criticità correlate alla effettiva operatività delle attuali Commissioni censuarie, introducendo modalità e criteri innovativi di designazione e nomina, nonché la previsione dello scioglimento delle Commissioni censuarie locali che non si riuniscano o non deliberino nei termini previsti.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Per l'ambito proprio dell'intervento delegato, l'intervento stesso non comporta effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese.



C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;

Per l'ambito proprio dell'intervento, non vengono in rilievo costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Considerate le modalità e la tempistica fissata per la designazione e la scelta dei componenti delle sezioni delle Commissioni censuarie, l'effetto di consentirne la costituzione non è soggetto a condizioni e fattori esterni, salvo quelli connessi al livello di risposta dei soggetti designanti. Considerata la tempistica assegnata alle Commissioni per l'adozione delle decisioni di competenza e il potere sostitutivo della Commissione censuaria centrale, l'effetto di consentire tale adozione non è soggetto a condizioni e fattori esterni, salvo quelli connessi al livello di osservanza delle prescrizioni stesse.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

L'intervento normativo non ha effetti diretti sul funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono:

- le pubbliche amministrazioni (Agenzia delle Entrate, Province di Trento e Bolzano, Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, Ministero dell'economia e delle finanze), gli Organi di autogoverno della magistratura ordinaria e amministrativa, l'Associazione Nazionale dei Comuni italiani, gli Ordini e Collegi professionali, le Associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare e il Prefetto per l'individuazione ovvero la designazione dei soggetti nominare a componente delle Commissioni;
- il Presidente del Tribunale per la nomina del Presidente della Commissione censuaria locale e per la scelta dei relativi componenti; l'Agenzia delle Entrate per la nomina dei componenti delle Commissioni censuarie locali; il Ministero dell'economia e delle finanze per la proposta di nomina del Presidente Commissione censuaria centrale e per la nomina dei relativi componenti;
- il Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione dei criteri per la designazione dei componenti delle Commissioni censuarie locali da parte dell'Associazione Nazionale dei Comuni italiani.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

Non sono previste particolari forme di pubblicità, comunque l'intervento regolatorio sarà pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, le commissioni censuarie locali e la commissione censuaria centrale sono insediate, anche in assenza di designazione di uno o più componenti supplenti, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso (1° novembre 2015), con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da

pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che individua una data unica di insediamento a livello nazionale.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

E' stata prevista la possibilità di modificare il numero delle sezioni di ciascuna Commissione censuaria locale e della Commissione censuaria centrale anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

La legge delega prevede la possibilità di emanare decreti legislativi contenenti disposizioni correttive ed integrative, nonché eventuali norme per il coordinamento formale e sostanziale dei decreti di attuazione della delega stessa.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

In fase di prima attuazione dell'intervento regolatorio, risulta prioritario il monitoraggio delle designazioni dei componenti delle Commissioni censuarie da parte dei soggetti preposti e, successivamente, dell'avvenuto insediamento delle medesime Commissioni.

Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Per la natura dell'intervento normativo in questione, non rilevano profili riguardo al rispetto di livelli minimi di regolazione europea.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Ministro dell'economia e delle finanze.

Titolo: Composizione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie, a norma dell'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento regolamentare si pone come immediata attuazione di un provvedimento normativo (legge 11 marzo 2014, n. 23), diretto a delegare il Governo ad adottare disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. In tale contesto, l'obiettivo del decreto legislativo è quello di stabilire le modalità attuative di detta legge delega nell'ambito della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, in particolare, per quanto riguarda un organismo collegiale – le Commissioni censuarie – che già coadiuva l'amministrazione finanziaria, con funzioni consultive, in materia di approvazione dei prospetti tariffari e a cui la stessa legge delega affida specifici compiti nella prevista riforma.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La normativa vigente in materia di Commissioni censuarie è costituita dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento abroga espressamente, a decorrere dalla data di insediamento delle nuove Commissioni censuarie, il Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, nonché gli artt. 41 e 42 del Titolo IV del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e l'ultimo periodo dell'art. 2, comma 1-octies, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Per quanto concerne la competenza, la norma è stata adottata in corretta attuazione dell'art. 2, comma 3, lettera a), della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, e afferisce ad una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non risultano profili di diretta competenza delle Regioni né degli Enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il decreto legislativo non presenta profili di incompatibilità. Le disposizioni contenute tengono conto del sistema delle autonomie.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'adozione del decreto legislativo si rende necessaria per dare attuazione alla normativa primaria. E' stata prevista la delegificazione di aspetti prevalentemente amministrativo-gestionale, quali



l'eventuale modifica del numero delle sezioni di ciascuna Commissione censuaria locale e della Commissione censuaria centrale, in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo dei fabbricati, nonché i criteri per la designazione dei componenti delle Commissioni censuarie locali da parte dell'Associazione Nazionale dei Comuni italiani.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato attuale non sono all'esame del Parlamento progetti di legge su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

E' stato tenuto conto della giurisprudenza che assegna alle Commissioni censuarie funzioni consultive, ascrivibili al dominio dell'amministrazione attiva.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non si rilevano profili di incompatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano esistere procedure di infrazione.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non sono presenti profili di incompatibilità.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni della Corte di Giustizia sulla materia.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vengono in rilievo giudizi della Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risulta regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Nel testo non sono state introdotte nuove definizioni. E' stata utilizzata la locuzione "Commissione censuaria locale" per rinominare le Commissioni censuarie provinciali.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

La correttezza dei riferimenti è stata verificata.



3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Le disposizioni sostituiscono integralmente il Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non risultano effetti abrogativi impliciti. E' stato abrogato espressamente il Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. Sono inoltre stati oggetto di abrogazione espressa gli artt. 41 e 42 del Titolo IV del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e l'ultimo periodo dell'art. 2, comma 1-octies, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nel testo non ci sono disposizioni aventi gli effetti sopra indicati.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

La legge delega prevede la possibilità di emanare decreti legislativi contenenti disposizioni correttive ed integrative, nonché eventuali norme per il coordinamento formale e sostanziale dei decreti di attuazione della delega stessa.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali per fissare i criteri per la designazione dei componenti delle Commissioni censuarie da parte dell'Associazione Nazionale dei Comuni italiani. Eventuali decreti ministeriali modificativi del numero delle sezioni delle Commissioni censuarie. Provvedimenti di nomina del Presidente e dei componenti della Commissione censuaria centrale, nonché dei Presidenti e dei componenti delle Commissioni censuarie locali. Decreto direttoriale di fissazione della data di insediamento delle Commissioni censuarie.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non vengono in rilievo dati statistici.

